



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FAVERO, LEPRI, MATURANI, GATTI, ANGIONI, SPILABOTTE, D’ADDA, Rita GHEDINI, PARENTE, ALBANO, AMATI, ASTORRE, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FISSORE, MIRABELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, ZANONI e DE MONTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013**

Norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai quali sia riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani.

L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto-legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute.

È irragionevole pensare che lavoratori con un'invalidità tra il 46 e il 74 per cento possano continuare a lavorare fino ad un'età avanzata nonostante le loro precarie condi-

zioni di salute considerato, fra altro, che dopo tanti anni di lavoro risentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e dell'impegno dovuti nello svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l'età pensionabile di alcuni anni.

Contro l'evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantaggiati per i quali, nonostante il riconoscimento di un'invalidità tra il 46 ed il 74 per cento, non è previsto alcun beneficio pensionistico.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di porre rimedio alla grave situazione di difficoltà in cui si trovano questi lavoratori e di eliminare un'evidente disparità di trattamento tra situazioni profondamente diverse disciplinate però, paradossalmente, nello stesso modo.

A tal fine il disegno di legge prevede per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento (stimabili in una platea di 400.000 lavoratori), la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2013, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

